



520^a Seduta plenaria

Giornale PC N.520, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.621
TOLLERANZA E LOTTA CONTRO IL RAZZISMO,
LA XENOFOBIA E LA DISCRIMINAZIONE

Il Consiglio permanente,

tenendo conto della prossima Conferenza OSCE sulla tolleranza e sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione che si terrà a Bruxelles il 13 e 14 settembre 2004,

richiamando la Decisione del Consiglio dei ministri di Maastricht sulla tolleranza e la non discriminazione (MC.DEC/04/03), la Conferenza OSCE sull'antisemitismo tenuta a Berlino il 28 e 29 aprile 2004, nonché la Riunione OSCE sul rapporto tra la propaganda razzista, xenofoba e antisemita in Internet e i crimini ispirati dall'odio, tenuta a Parigi il 16 e 17 giugno 2004 e i loro risultati,

riaffermando l'attuale impegno degli Stati partecipanti per la promozione della tolleranza e della non discriminazione e,

al fine di rafforzare i nostri sforzi comuni volti alla lotta contro le manifestazioni di intolleranza nella regione dell'OSCE,

decide,

1. che gli Stati partecipanti si impegnano a:
 - prevedere l'approvazione o il rafforzamento, ove appropriato, di una legislazione che vieti la discriminazione o l'istigazione a crimini ispirati dall'odio basate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulla politica o su altre opinioni, sull'origine nazionale o sociale, sul censo, sulla nascita o altra condizione;
 - incentivare e potenziare, come appropriato, programmi educativi per promuovere la tolleranza e combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione;
 - promuovere e facilitare un dialogo interculturale e interconfessionale aperto e trasparente e partnership volte alla tolleranza, al rispetto e alla comprensione reciproca nonché assicurare e favorire la libertà dell'individuo di professare e praticare una

religione o un credo, individualmente o in comunità con altri, prevedendo anche leggi, regolamenti, prassi e politiche trasparenti e non discriminatorie;

- intraprendere iniziative di lotta contro gli atti di discriminazione e di violenza nei confronti dei musulmani nell'area dell'OSCE;
- intraprendere iniziative, in conformità con le loro leggi nazionali e i loro obblighi internazionali, contro la discriminazione, l'intolleranza e la xenofobia nei confronti dei migranti e dei lavoratori migranti;
- prevedere lo svolgimento di attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul prezioso contributo dei migranti e dei lavoratori migranti per la società;
- combattere i crimini ispirati dall'odio che possono essere alimentati da propaganda razzista, xenofoba e antisemita nei mezzi d'informazione e in Internet e denunciare tali crimini pubblicamente in modo appropriato quando si verificano;
- prevedere l'avvio di programmi di formazione per le forze di polizia e per la magistratura sulla legislazione relativa ai crimini ispirati dall'odio e sulla sua applicazione;
- incoraggiare la promozione della tolleranza, del dialogo, del rispetto e della comprensione reciproca tramite i mezzi d'informazione e Internet;
- incoraggiare e sostenere gli sforzi delle organizzazioni internazionali e delle ONG in tali ambiti;
- raccogliere e conservare informazioni e statistiche attendibili relative ai crimini ispirati dall'odio motivati da razzismo, xenofobia e da relativi atti di discriminazione e intolleranza, che hanno luogo sul loro territorio, riferire tali informazioni tramite rapporti periodici all'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico;
- esaminare la possibilità di istituire all'interno dei paesi organismi che promuovano la tolleranza e combattano il razzismo, la xenofobia, la discriminazione o la relativa intolleranza, compresa quella nei confronti dei musulmani, nonché l'antisemitismo;
- impegnarsi a fornire all'ODIHR le risorse adeguate per svolgere i compiti concordati con la Decisione sulla tolleranza e la non discriminazione del Consiglio dei ministri di Maastricht;
- collaborare con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE per definire mezzi e modi appropriati per esaminare periodicamente i problemi del razzismo, della xenofobia e della discriminazione;
- incoraggiare lo sviluppo di scambi informali informazioni fra esperti in fori appropriati sulle migliori prassi ed esperienze nel campo dell'applicazione della legge e dell'istruzione;

2. di incaricare l'ODIHR di:
 - seguire da vicino, in stretta cooperazione con altre istituzioni OSCE nonché con il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (UNCERD), l'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto commissario per i diritti dell'uomo (UNHCHR), la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e altre istituzioni e ONG internazionali pertinenti, episodi motivati da razzismo, xenofobia o da relativa intolleranza, inclusi quelli nei confronti dei musulmani, e dall'antisemitismo nell'area dell'OSCE, utilizzando tutte le informazioni attendibili a disposizione;
 - riferire in merito alle sue conclusioni al Consiglio permanente e alla Riunione di attuazione nel quadro della dimensione umana e rendere pubbliche tali conclusioni. Tali rapporti dovrebbero anche essere considerati nelle decisioni relative alle priorità per le attività dell'OSCE nel campo dell'intolleranza;
 - raccogliere e divulgare sistematicamente informazioni in tutta l'area dell'OSCE sulle migliori prassi volte a prevenire e a far fronte ai fenomeni del razzismo, della xenofobia e della discriminazione e, se richiesto, di prestare consulenza agli Stati partecipanti nei loro sforzi volti a combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione;
 - sostenere la capacità della società civile e lo sviluppo di partnership per affrontare il razzismo, la xenofobia, la discriminazione o la relativa intolleranza, inclusa quella nei confronti dei musulmani, nonché l'antisemitismo;
3. di chiedere al Presidente in esercizio di sottoporre la presente decisione all'attenzione dei partecipanti della prossima Conferenza di Bruxelles e di integrarla nella sua dichiarazione conclusiva della Conferenza;
4. di inoltrare la presente decisione al Consiglio dei ministri per l'approvazione in seno alla dodicesima Riunione.